

Se l'avvocato omette di pagare i canoni della locazione del proprio studio commette un illecito disciplinare?

Data pubblicazione: 12/11/2025

Autore: Admin

Contenuto

Il **Consiglio Nazionale Forense**, con la sentenza depositata in data 02 maggio 2025, ha risposto di sì, confermando la **responsabilità disciplinare** di un avvocato per **morosità nei canoni di locazione dello studio**, oltre che per **l'inottemperanza a una sentenza civile** e per alcune **assenze ingiustificate dalle udienze**. Il procedimento ha riguardato un avvocato del foro di Treviso, che aveva ommesso di versare i canoni di locazione dello studio, mantenendo l'immobile nonostante una sentenza del Tribunale di Venezia imponesse il rilascio. Il CNF ha richiamato nel caso de quo, gli artt. 63 e 64 del Codice Deontologico Forense, che impongono all'avvocato di mantenere una condotta corretta e di adempiere alle obbligazioni assunte verso terzi. Si evince chiaramente, quale sia il messaggio di tale decisione: i debiti dello studio non sono una questione privata. Il mancato pagamento dei canoni di locazione o l'inottemperanza a un ordine del giudice incide sul decoro professionale e sulla fiducia dei cittadini nella classe forense. Anche le assenze in udienza e le omesse comunicazioni al giudice possono portare a sanzioni disciplinari. A seguire il testo integrale del provvedimento del CNF Roma del 02 maggio 2025: [CNF Roma 02.05.2025](#)